



AVVISO PUBBLICO

**“INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA NONCHÉ
DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE E TESTATE ON LINE LOCALI,
DELL’EDITORIA, DELLE EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI,
DELLA DISTRIBUZIONE LOCALE” -
LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 2018, n. 1
“NORME IN MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE”**



INDICE

Articolo 1 - Obiettivi, finalità e contenuti dell'Avviso	1
Articolo 2 - Dotazione finanziaria e misure di sostegno	1
Articolo 3 - Richieste di finanziamento agevolabili	2
Articolo 4 - Beneficiari	3
Articolo 5 - Requisiti di accesso	4
Articolo 6 – Aggregazioni Temporanee d'Impresa (A.T.I.)	6
Articolo 7 - Natura e misura del contributo	7
Articolo 8 - Spese ammissibili	7
Articolo 9 - Modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributo	10
Articolo 10 - Istruttoria e Valutazione delle richieste	11
Articolo 11 - Concessione del finanziamento e sottoscrizione della convenzione	15
Articolo 12 - Erogazione del contributo	15
Articolo 13 - Altri obblighi del Beneficiario e controlli	16
Articolo 14 – Obblighi di informazione e pubblicità	17
Articolo 15 - Revoca e recupero del contributo	18
Articolo 16 - Diritto di accesso e gestione dei ricorsi	19
Articolo 17 - Trattamento dei dati personali	19
Articolo 18 - Responsabile Unico del Procedimento	19
Articolo 19 - Informazioni e contatti	19
Articolo 20 - Foro competente e rinvio	19



Articolo 1 - Obiettivi, finalità e contenuti dell'Avviso

1. Il presente Avviso pubblico («Avviso») è disposto in attuazione della Legge regionale del 6 febbraio 2018 n. 1 “*Norme in materia di informazione e comunicazione*”, del Regolamento regionale attuativo del 18 aprile 2019, n. 5 “*Norme per l’attuazione della legge regionale in materia di stampa e informazione istituzionale*”, in coerenza con le disposizioni di cui alla Legge del 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), al Decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 2001 n. 422 (Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi).
2. I contributi previsti dall’Avviso sono Aiuti di Stato («**Aiuti**») concessi in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “De Minimis” (GUUE L352/1 del 24.12.2013, in breve «**De Minimis**»).
3. Attraverso l’Avviso, la Regione Campania intende promuovere e sostenere il pluralismo, la libertà, l’indipendenza e la completezza di informazione in tutto il territorio regionale, quale presupposto della partecipazione democratica dei cittadini, mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione delle attività di informazione e di comunicazione regionali. A tali fini, prevede interventi a sostegno delle emittenti televisive e radiofoniche, anche on line, della stampa quotidiana e periodica locale e delle agenzie di stampa, in particolar modo nei casi di crisi occupazionale.
4. L’Avviso, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., definisce la procedura amministrativa di accesso, di concessione e di erogazione del contributo stabilendo, tra l’altro, le caratteristiche delle **Domande** e dei **Progetti ammissibili**, la forma e la misura dell’Aiuto, i Beneficiari, i criteri di ammissibilità e valutazione, gli obblighi dei Beneficiari, ed i motivi e le modalità di revoca e di recupero dell’Aiuto.

Articolo 2 - Dotazione finanziaria e misure di sostegno

1. La dotazione finanziaria dell’Avviso ammonta complessivamente ad euro 1.000.000,00 salvo quanto previsto dal successivo articolo 3 a valere sul “Fondo regionale per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione locale”, ex art. 15 della Legge regionale n. 1/2018.
2. La dotazione prevede la possibilità di finanziare progetti volti a favorire le seguenti Misure previste dal Titolo III (Sostegno agli operatori dell’informazione e della comunicazione locale), articolo 9 - rubricato **Misure di Sostegno** - della L.R. n. 1/2018:
 - a. la professionalizzazione del personale giornalistico, tecnico ed amministrativo con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile, favorendo l’assunzione del personale che opera presso le redazioni;
 - b. l’innovazione tecnologica delle attrezzature e dei locali, anche attraverso studi e ricerche che permettano la conoscenza e l’aggiornamento di dati relativi alle innovazioni tecnologiche, all’interconnessione dei sistemi di comunicazione radiotelevisiva, nonché la conversione delle strumentazioni per la produzione di contenuti web;
 - c. la modernizzazione del sistema regionale di produzione dell’informazione locale;
 - d. la fornitura alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali di un flusso informativo sulle attività della Regione completo e costantemente aggiornato;



- e. progetti editoriali per la valorizzazione del giornalismo partecipativo per la produzione e la trasmissione di notiziari radiotelevisivi su base locale, nonché di programmi specificatamente dedicati ai giovani;
 - f. iniziative di autoproduzione radiofonica e televisiva, finalizzate alla conoscenza e valorizzazione delle tradizioni e della cultura campana, trasmissibili in regime di convenzione con emittenti radiofoniche e televisive, anche locali, di Stati e di regioni di Stati esteri dove risultano insediate comunità di origine campana;
 - g. la formazione e l'aggiornamento dei giornalisti e del personale tecnico, attraverso corsi di formazione e aggiornamento nel settore della comunicazione radiotelevisiva, con riferimento alle nuove tecnologie e all'uso appropriato e non discriminatorio del linguaggio;
 - h. l'informazione e la comunicazione sull'Unione europea in ambito regionale e sulle istituzioni nazionali e regionali.
3. I progetti dovranno riguardare investimenti, addetti e attività afferenti esclusivamente le Sedi Operative degli Operatori Economici Beneficiari localizzate all'interno del territorio della Regione Campania; per la Linea di Intervento C, successivamente descritta, i progetti dovranno prevedere quali destinatari i cittadini campani e/o stabilmente residenti nei territori regionali.
 4. Per "Operatore Economico", ai fini del presente Avviso, si intende il soggetto giuridico che presenta il Progetto/riciesta di finanziamento, proprietario dell'emittente o della testata per il quale si richiede il contributo.

Articolo 3 - Richieste di finanziamento agevolabili

1. In coerenza con le finalità e gli obiettivi, di cui al precedente articolo 1, le richieste di finanziamento devono riguardare una delle seguenti «**Linee di Intervento**»:
 - A. **Innovazione Tecnologica e Valorizzazione dell'Attività Informativa** che sostiene investimenti finalizzati anche a produrre effetti positivi sull'occupazione, con particolare attenzione a quelle imprese in multimediale, ovvero che svolgono la loro attività utilizzando mezzi di comunicazione differenziati, in modo da offrire agli utenti la possibilità di fruirne i contenuti in modi e tempi diversi grazie all'interconnessione dei mezzi di comunicazione;
 - B. **Occupazione e Formazione**, che sostiene l'assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato e la formazione del personale direttivo e giornalistico stabilmente impiegato;
 - C. **Comunità locali**, che sostiene Progetti di informazione e comunicazione aventi particolare rilievo per determinate comunità locali.
2. La dotazione è così ripartita tra le tre Linee di Intervento previste:
 - Linea di Intervento A: Innovazione Tecnologica e Valorizzazione dell'Attività Informativa - € 100.000,00;
 - Linea di Intervento B: Occupazione e Formazione - € 800.000,00;
 - Linea di Intervento C: Comunità Locali - € 100.000,00.
3. Le Linee di Intervento A e C potranno essere rifinanziate, con gli ordinari strumenti di contabilità regionale, fino a concorrenza rispettivamente degli importi di euro 360.000,00 ed euro 590.000,00;
4. Il costo ammissibile massimo finanziabile per singolo Progetto, per ciascuna Linea di Intervento è pari a:



- Linea di Intervento A: € 15.000,00;
 - Linea di Intervento B: € 24.000,00;
 - Linea di Intervento C: Comunità Locali € 29.500,00.
5. Per ciascuna Linea di Intervento, l'Amministrazione procederà a redigere tre distinte graduatorie. Qualora una delle graduatorie delle Domande e dei Progetti ammessi a contributo non dovesse assorbire tutta la dotazione assegnata, le risorse residue saranno eventualmente devolute al finanziamento delle graduatorie delle altre Linee proporzionalmente al loro peso percentuale rispetto al valore dell'Avviso.
 6. Nel caso in cui l'Operatore Economico sia proprietario di più emittenti / testate è necessario indicare l'emittente /testata per la quale si richiede il contributo.
 7. Ciascun operatore può presentare un'unica richiesta di finanziamento. È possibile, tuttavia, presentare una richiesta di sostegno riferita alla Linea di intervento B "Occupazione e Formazione" ed un Progetto (relativamente alle Linee di intervento A e C). La presentazione di più richieste da parte di Imprese controllate o collegate tra loro comporta l'inammissibilità di tutte le istanze presentate. Le situazioni di collegamento e di controllo sono quelle definite ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile e dell'articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
 8. Tutti i Progetti, pena la decadenza, devono:
 - a) essere avviati dopo la presentazione della richiesta di contributo (data di emissione del Titolo di Spesa non antecedente la data di presentazione della richiesta);
 - b) essere realizzati e rendicontati entro e non oltre il termine ultimo di 15 mesi dalla «**Data di Concessione**» del contributo, da intendersi come la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania («**BURC**») del provvedimento di concessione del contributo.

Articolo 4 - Beneficiari

1. Alla luce delle previsioni dell'Art. 8 della Legge regionale n. 1/2018, **beneficiari delle Linee di Intervento A, B e C** sono esclusivamente gli Operatori Economici che hanno in disponibilità una Sede Operativa sita in Regione Campania, in base ad idoneo titolo di disponibilità e, nel caso delle Imprese, regolarmente censite al Registro delle Imprese e che svolgono, in conformità alle norme vigenti, le seguenti attività di informazione e comunicazione:
 - a) stampa quotidiana e periodica, testate giornalistiche digitali, agenzie di stampa locali e service giornalistici;
 - b) emittenze televisive che operano in Campania e che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana con tecnologia digitale terrestre (DTT) o a diffusione tramite rete internet o con trasmissione di segnale con tecnologia satellitare;
 - c) emittenze radiofoniche che operano in Campania e che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;
 - d) Agenzie di servizi televisivi che operano in Campania e che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana.



Articolo 5 - Requisiti di accesso

1. Gli Operatori Economici di cui alla lettera a) dell'articolo 4 del presente Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - iscrizione nel Registro delle Imprese Italiano presso la Camera di Commercio di competenza;
 - osservanza delle previsioni del “Testo unico dei doveri del giornalista” adottato dal Consiglio nazionale dei giornalisti”;
 - proprietà di una testata giornalistica registrata presso il Tribunale in cui ha sede la redazione;
 - presenza, all'interno della redazione, di almeno 2 giornalisti assunti con contratto collettivo di lavoro giornalistico presso la medesima testata giornalistica che presenta o per la quale viene presentata la domanda di contributo.
2. Gli Operatori Economici di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del presente Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - iscrizione nel Registro degli Operatori della Comunicazione da almeno un anno (“ROC”) come istituito presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 e avere almeno una sede operativa nel territorio regionale;
 - avere alle proprie dipendenze giornalisti assunti con contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico;
 - dedicare alla produzione ed alla trasmissione di informazione locale almeno il 60 per cento dell'attività giornalistica svolta dalla propria redazione nella fascia oraria dalle 7 alle 23;
 - nel caso di emittenti radiofoniche e televisive prevede: aver presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, se consentito dall'ordinamento, la domanda per la concessione dei contributi all'editoria previsti dall'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010 n. 223 (Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008 n 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133).
3. Non sono comunque ammissibili i progetti presenti da Operatori Economici che:
 - a) attuano forme di informazione e di comunicazione lesive della dignità umana, della parità di genere, delle etnie o comunque discriminanti;
 - b) abbiano un'offerta editoriale avente ad oggetto materiale pedo-pornografico;
 - c) siano stati sanzionati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del Titolo IV, Capo II del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori;
 - d) svolgano attività prevalente di televendita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 6, del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);
 - e) le imprese editrici di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
 - f) le imprese editrici di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico che abbiano diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;



4. Al momento della presentazione della richiesta di contributo, inoltre, tutti gli Operatori Economici richiedenti devono possedere i requisiti di seguito indicati:
- a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - b) non essere oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - c) non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Campania, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario l'Operatore Economico richiedente;
 - d) non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, pronunciati per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nei confronti dei Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e non sussistono, nei confronti dei medesimi soggetti, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.
- Come previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il Legale Rappresentante di ogni singolo Operatore Economico richiedente potrà rendere le Dichiarazioni relative ai requisiti di cui alla presente lettera d) e firmarle digitalmente con riferimento anche agli altri soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. rilevanti per l'Operatore Economico richiedente;
- e) non avere amministratori o rappresentanti dell'Operatore Economico beneficiario o richiedente che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni, in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
 - f) aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione da parte delle autorità nazionali e regionali;
 - g) rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di "De Minimis".
5. Ai fini della concessione del contributo, gli Operatori Economici destinatari devono osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori diversamente abili, pari opportunità, contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale e tutela dell'ambiente.
6. Gli Operatori Economici destinatari devono possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata tramite Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) vigente al momento della presentazione della domanda e per tutta la vigenza della concessione, nonché di regolarità fiscale ai sensi dell'art. 80 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.



7. Si precisa che, ai fini dell'erogazione, si applica quanto previsto dall'art. 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, in quanto compatibile.
8. I requisiti del presente articolo devono essere mantenuti fino alla data di erogazione del saldo pena la decadenza della richiesta ovvero la revoca del contributo, se già concesso.
9. In ciascuna fase del procedimento amministrativo, potranno essere effettuate verifiche a campione sul possesso dei requisiti.

Articolo 6 – Aggregazioni Temporanee d'Impresa (A.T.I.)

1. I Progetti/Domande di finanziamento potranno anche essere presentati e realizzati unitariamente da più Operatori Economici destinatari che dovranno tutti essere in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, sotto forma di Associazione Temporanea costituenda o già costituita ai sensi di legge. In tal caso è necessario presentare fin dalla presentazione del Progetto/Domanda di finanziamento un accordo contrattuale ovvero una dichiarazione di impegno a costituirsi che designi il Soggetto Mandatario/Capofila e che disciplini i rapporti tra il medesimo Soggetto Capofila e i Beneficiari dei contributi (i soggetti Mandanti/Partner) relativi al progetto, indicando i relativi ruoli e responsabilità, con particolare riferimento alla ripartizione dei costi e della proprietà dei risultati del progetto. Tale contratto/impegno deve avere forma scritta, essere sottoscritto con metodi che consentano di autenticare i sottoscrittori e la loro capacità di impegnare legalmente i soggetti giuridici eventualmente ivi rappresentati e deve prevedere in capo al Soggetto Capofila, in nome e per conto degli «Altri Partner» mandanti, i seguenti compiti:
 - presentare il **Dossier di richiesta**, trasmettere le integrazioni eventualmente richieste in sede di istruttoria ed inviare e ricevere tutte le comunicazioni attinenti al procedimento amministrativo, fino alla avvenuta sottoscrizione della Convenzione;
 - rappresentare, dalla sottoscrizione della Convenzione, l'Associazione Temporanea nei confronti della Regione Campania per quanto riguarda tutti gli atti previsti dall'Avviso e dagli atti conseguenti, nonché presentare le richieste di erogazione, le fidejussioni e le rendicontazioni attinenti al progetto oggetto di contributo;
 - stipulare tutti gli atti contrattuali connessi con la concessione del contributo e la gestione del progetto, ferme restando le responsabilità individuali conseguenti all'esecuzione delle parti di competenza dei soggetti Mandanti/Partner in termini tecnici, finanziari e di rendicontazione. In ultima analisi, anche se l'Aiuto è da considerarsi globale sull'intera durata del progetto, il Beneficiario del contributo resta il singolo Partner a cui competono tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e finanziario;
 - assumere la responsabilità delle attività di coordinamento e monitoraggio del progetto, anche al fine di prevenire l'insorgere di variazioni non preventivamente oggetto di richieste di modifica;
 - svolgere la funzione di controllo sugli avanzamenti delle attività di competenza dei singoli Partner e delle relative spese, finalizzata ad accertare la massima coerenza, pertinenza e regolarità nella realizzazione del Progetto approvato e della documentazione di rendicontazione, e presentare la stessa in modo organico ed unitario alla Regione Campania.
2. Nel rispetto delle previsioni di legge di cui all'art. 48 comma 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. è fatto divieto agli Operatori Economici di presentare Progetti/richieste di finanziamento in più di una Associazione Temporanea ovvero di presentare Progetti/richieste



di finanziamento anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla procedura in Associazione Temporanea.

Articolo 7 - Natura e misura del contributo

1. Il contributo è a fondo perduto, in regime di De Minimis, pertanto il suo ammontare deve essere ridotto ove necessario per rispettare il massimale per singolo Operatore Economico/ Impresa Unica previsto dal regime De Minimis. Il contributo concesso ai sensi del presente Avviso è cumulabile con altri aiuti di stato purché tale cumulo porti ad una intensità di aiuto complessiva non superiore alle soglie previste nel suddetto Regolamento (CE) n. 1407/2013 ovvero in altro regolamento di esenzione per categoria.
2. In relazione alle Linee di Intervento A e C il contributo è pari al 90 per cento delle Spese Ammissibili non cumulabile con qualsiasi altro finanziamento pubblico sulle medesime Spese Ammissibili.
3. In relazione alla sola Linea di Intervento B - Occupazione e Formazione, il contributo è:
 - a. un bonus per il nuovo assunto rispetto agli addetti dell'anno 2018, pari a 8.000,00 euro per ciascun nuovo assunto con contratto a tempo indeterminato full time, e pari all'importo proporzionalmente quantificato sulla base delle ore effettivamente contrattualizzate in caso di contratti part time. Il bonus sarà riconosciuto esclusivamente a fronte dei nuovi assunti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. I contratti stipulati devono essere mantenuti per almeno 24 mesi dall'assunzione e il bonus non è cumulabile con ulteriori tipologie di bonus occupazionali riconosciuti per il medesimo lavoratore, pena la revoca del beneficio.
 - b. un contributo pari al 100 per cento delle spese ammissibili per attività di Formazione del personale direttivo e giornalistico stabilmente impiegato presso le sedi operative nella regione Campania fino a euro 2.000,00 per ciascun dipendente per un contributo massimo complessivo pari a euro 8.000,00.
4. Eventuali incrementi delle spese effettivamente sostenute rispetto alle spese ammesse non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare del contributo rispetto a quello inizialmente concesso. L'ammontare del contributo viene rideterminato sulla base delle intensità di Aiuto concedibili ove le spese effettivamente sostenute risultino inferiori alle spese ammesse, sempre che tale riduzione non sia causa di revoca.
5. I contributi saranno erogati operando la ritenuta a titolo di acconto del 4 per cento ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, ad esclusione di quelli erogati per l'acquisto di beni strumentali.

Articolo 8 - Spese ammissibili

1. In relazione alla Linea di Intervento A sono ammissibili le seguenti spese:
 - investimenti materiali: macchinari, impianti, hardware e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale dell'Operatore Economico strettamente necessari al ciclo di produzione/erogazione dei servizi informativi ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza;
 - investimenti immateriali: brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi;
 - investimenti Materiali o Immateriali riguardanti software e applicativi digitali non destinati alla rivendita, commisurati alle esigenze produttive dell'Operatore Economico;



- servizi di consulenza specialistica finalizzati allo sviluppo ed all'adozione di tecnologie ICT;
 - acquisto di servizi erogati in modalità cloud computing e Software as Service (SAS), nonché di System Integration applicativa e relativa connettività dedicata.
2. In relazione alla **Linea di Intervento B** sono ammissibili le seguenti spese:
- spese per la docenza relative ai formatori per le ore di erogazione della formazione;
 - costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
 - costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
 - spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;
3. In relazione alla **Linea di Intervento C** sono ammissibili le seguenti spese:
- servizi, consulenze e materiale di consumo direttamente imputabili e strettamente necessari alla realizzazione del Progetto;
 - spese per ammortamenti, canoni leasing o di noleggio della strumentazione e delle attrezzature;
 - spese per il personale dipendente per il periodo in cui sono impiegati nel Progetto e calcolati secondo i principi della buona prassi contabile, nella misura massima del 35 per cento delle Spese Ammissibili del Progetto.
4. Tutte le Spese Ammissibili per poter essere riconosciute devono:
- essere espressamente e strettamente pertinenti alla richiesta ammessa, conformi e compatibili con i prezzi di mercato, non provenienti da soggetti giuridici controllati a qualsiasi titolo dagli Operatori Economici che presentano Progetti/ricieste di finanziamento. Le spese per i servizi di consulenza, prestati da soggetti adeguatamente qualificati, non devono avere natura continuativa o periodica e devono esulare dai costi di esercizio ordinari dell'Operatore Economico beneficiario connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
 - essere in regola dal punto di vista della normativa, civilistica e fiscale;
 - essere realizzate (data emissione fattura o altro Titolo di Spesa) e pagate entro la presentazione della relativa rendicontazione e correttamente rendicontate entro 15 mesi dalla data di concessione;
 - derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico), da cui risultino chiaramente la data di sottoscrizione dell'atto, l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione alla richiesta, i termini di consegna, le modalità di pagamento. Tali atti devono riportare il codice «CUP» (Codice Unico di Progetto di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e ss. mm. e ii), da quando reso disponibile;
 - essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente (Titolo di Spesa) da cui risultino chiaramente l'oggetto



della prestazione o fornitura, i quantitativi prestatati o forniti, i relativi prezzi unitari e che riportino il codice CUP;

- essere pagate utilizzando esclusivamente uno dei mezzi di pagamento di seguito indicati:
 - bonifico bancario (o SCT - Sepa Credit Transfer);
 - ricevuta bancaria;
 - RID (o SDD - Sepa Direct Debit);

I bonifici e le ricevute bancarie devono riportare nella causale il CUP. Tutti i pagamenti devono risultare comunque addebitati su conti correnti bancari o postali intestati al beneficiario. Il conto corrente deve essere dedicato ai finanziamenti pubblici, anche se non in modo esclusivo per la procedura in oggetto ed essere preventivamente comunicato con l'indicazione del nominativo delegato ad operare sullo stesso. Non sono ammesse compensazioni in qualunque forma. Le spese sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate non sono considerate ammissibili.

5. La documentazione tecnica da produrre obbligatoriamente in sede di richiesta, a supporto della valutazione, è la seguente:
 - a) per gli Investimenti Materiali: tre preventivi di spesa;
 - b) per gli Investimenti Immateriali e software appositamente sviluppati da terzi: perizie di stima giurata contenenti tutti gli elementi che hanno condotto a tali stime;
 - c) per le spese di consulenza, studi o per servizi: tre preventivi dettagliati di spesa con la specifica, nel caso di consulenze a giornata, delle figure professionali che svolgeranno la consulenza, relativi ruoli e impegno temporale previsto; il curriculum vitae delle suddette figure professionali con evidenza delle attività svolte attinenti all'incarico negli ultimi 5 anni. Nel caso di incarichi conferiti a persone giuridiche e che prevedono numerose risorse professionali coinvolte, possono essere prodotti i soli curriculum vitae dei responsabili della commessa e delle altre principali figure previste ma, così come nel caso di servizi standard (es. prove di laboratorio, tarature, etc.), vanno prodotte le referenze ed una descrizione dell'organizzazione incaricanda (cd. *company profile* recante numero di addetti, fatturato specifico, dotazioni tecniche rilevanti, etc.);
 - d) In alternativa ai documenti di cui dalle lettere a), b) e c), laddove si tratti di beni o servizi standard e largamente diffusi sul mercato, l'Operatore Economico richiedente può fornire indicazioni dettagliate sulle distinte tecniche ed i prezzi, tali da consentire di riscontrarle con facilità da listini o prezzari pubblicati su internet;
 - e) per il Personale Dipendente o Assimilato: una o più buste paga da cui è desumibile la «Retribuzione Annuale Lorda». Non sono presi in considerazione nella Retribuzione Annuale Lorda: premi, straordinari e gli emolumenti diretti a far beneficiare il dipendente di vantaggi particolari e supplementari, e quant'altro non di carattere obbligatorio. Il costo orario deve essere calcolato dividendo la Retribuzione Annuale Lorda (da rapportare all'anno in caso di stagionali, part time o personale il cui rapporto di lavoro è iniziato o concluso in corso d'anno), per il valore di 1.720 che è l'orario lavorativo annuo standard stabilito dall'articolo 68 par. 2 del REG (UE) 1303/2013;
 - f) per le spese per ammortamenti, canoni leasing o di noleggio della strumentazione e delle attrezzature utilizzate: il costo storico e le modalità di imputazione alla Domanda o al Progetto in conformità con le prassi contabili.
6. Resta dovere degli Operatori Economici richiedenti presentare qualsiasi ulteriore informazione e documento ritenuto utile per la valutazione della pertinenza e della congruità delle spese ammissibili (analisi di mercato, analisi comparative delle alternative, confronti tra



più preventivi, etc.). Tale valutazione si basa su quanto fornito, ivi incluse le indicazioni relative alle modalità di riscontro.

7. Non sono comunque spese ammissibili:

- quelle sostenute nei confronti di parti correlate, ad eccezione dei costi per il personale dipendente o assimilato già assunto al momento della presentazione della richiesta di contributo;
- quelle derivanti da auto fatturazione da parte del beneficiario;
- quelle sostenute nei confronti di Partner appartenenti alla medesima Associazione Temporanea (“divieto di fatturazione incrociata”);
- le spese per l’acquisto di terreni e fabbricati ed i lavori edili, salvo se strettamente necessari per localizzare gli investimenti materiali nella sede operativa;
- l’acquisto di beni usati;
- l’acquisto di mezzi di trasporto e veicoli targati;
- l’IVA, a meno che risulti realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non sia in alcun modo detraibile o recuperabile per quest’ultimo, tenendo conto della disciplina fiscale applicabile, e qualsiasi onere accessorio di natura fiscale o finanziaria;
- tutte le altre spese che non siano definite spese ammissibili nell’ambito della specifica Linea di Intervento in cui rientra la Domanda o il Progetto ammesso.

Articolo 9 - Modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributo

1. La richiesta di contributo deve essere presentata, a pena di irricevibilità, alla Regione Campania esclusivamente tramite PEC inviata all’indirizzo contributilegge1.2018@pec.regione.campania.it a partire **dalle ore 12:00** del giorno **martedì 7 gennaio 2020** (data e ora di apertura) fino **alle ore 12:00** del giorno **martedì 21 gennaio 2020** (data e ora di chiusura).
2. Nell’oggetto della PEC deve essere indicata a pena di irricevibilità la dicitura **“Avviso Pubblico L.R. 1/2018 - Norme in materia di informazione e comunicazione” - nominativo del Richiedente – tipologia di Operatore Economico.....”**.
3. Alla PEC devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) la richiesta di contributo redatta in conformità con il modello **Allegato n. 1** (nel caso di Operatore Economico Singolo) **ovvero** in conformità con il modello **Allegato n. 2** (nel caso di Associazioni Temporanee). **In tale ultimo caso, andrà prodotto un modello Allegato n. 2 per ciascuna impresa dell’A.T.I.;**
 - b) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di PMI, redatta in conformità con il modello **Allegato n. 3;**
 - c) la proposta progettuale (Linee A o C) redatta in conformità con i modelli **Allegato n. 4/A o n. 4/C** e/o la Domanda di contributo per “Occupazione e Formazione” redatta in conformità con il modello **Allegato n. 4/B;**
 - d) la documentazione tecnica prevista all’art. 8 comma 5;
 - e) nel caso di Associazione Temporanea già costituita: il contratto di cui all’art. 6, comma 1 con le caratteristiche ivi previste;
 - f) nel caso di Associazione Temporanea costituenda: dichiarazione di impegno a costituirsi, di cui all’**Allegato n. 5;**
 - g) il piano finanziario in conformità con il modello **Allegato n. 6;**
 - h) la fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante, ai fini di cui all’art. 38 del D.P.R. 445/2000.



Tutti i documenti di cui sopra, che costituiscono il «**Dossier di Richiesta**», pena l'esclusione, dovranno essere trasmessi in formato PDF senza modificare la struttura ed il nome del modello ed essere firmati digitalmente dal Legale Rappresentante. In caso di A.T.I. le richieste di contributo (Allegati 2) e la documentazione a corredo dovranno essere trasmesse unicamente dal soggetto Mandatario/Capofila.

4. Alla richiesta deve essere dedicata una marca da bollo da euro 16,00, salvo che nel caso dei soggetti esenti ai sensi del punto 16 della Tabella Allegato B) del D.P.R. 642/1972. L'Operatore Economico richiedente tenuto al pagamento dell'imposta di bollo deve conservare l'originale della marca da bollo annullata ed esibirla ove richiesto a dimostrazione dell'avvenuto utilizzo ed annullamento.
5. Presentando la richiesta, gli Operatori Economici richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso.
6. L'Operatore Economico richiedente, pena la revoca del contributo, assume l'impegno di comunicare tempestivamente alla Regione Campania gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della richiesta di contributo e la data di pubblicazione degli elenchi/comunicazione di cui al successivo articolo 11, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.
7. Tutte le comunicazioni relative al presente Avviso saranno effettuate esclusivamente a mezzo pec.

Articolo 10 - Istruttoria e Valutazione delle richieste

1. La selezione delle richieste si attua attraverso le seguenti modalità:
 - a) **“procedura valutativa a graduatoria”** per i PROGETTI ricadenti nella **Linea di intervento C** (comunità locali), che prevede l'assegnazione delle risorse finanziarie ai progetti ritenuti più meritevoli secondo l'ordine decrescente dei punteggi assegnati in sede di valutazione.
 - b) **“procedura valutativa a sportello”** per le DOMANDE ricadenti nelle **Linee di intervento A e B** (innovazione tecnologica e organizzativa, valorizzazione attività informativa, occupazione e formazione), che prevede l'assegnazione delle risorse finanziarie a quelle ritenute ammissibili e che hanno superato la fase di istruttoria di ricevibilità e di verifica di ammissibilità tecnica, **secondo l'ordine cronologico di invio della Domanda via PEC**. Le domande sono esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, verificando la presenza e la regolarità formale della documentazione presentata.

Nel caso in cui uno stesso operatore presenti più di una domanda, sarà presa in considerazione l'ultima presentata in ordine cronologico.

2. La procedura di Concessione del contributo si articola nelle seguenti fasi:
 - Verifica di ricevibilità;
 - Istruttoria di ammissibilità;
 - Valutazione di merito;
 - Assunzione del provvedimento di Concessione dell'Aiuto.

La verifica di ricevibilità sarà effettuata a cura dell'Ufficio 40.03.03 *“Ufficio Affari Generali – Atti sottoposti a registrazione e contratti- U.R.P..Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa”* (di seguito Ufficio 40.03.03).



L'istruttoria di ammissibilità e la valutazione di merito (quest'ultima SOLO per la Linea d'Intervento C) saranno effettuate da una "Commissione" nominata con apposito provvedimento dell'*Ufficio 40.03.03* e composta da:

- 2 membri designati dall'Ufficio Stampa scelti tra Dirigenti e funzionari regionali con esperienza in materia di informazione e comunicazione, di cui uno con funzioni di Presidente;
- 1 membro di riconosciuta competenza e autorevolezza in materia di valutazione di progetti di informazione e comunicazione, designato dal Co.re.com;
- 1 funzionario regionale che svolgerà funzioni di segretario della Commissione.

2.1. Verifica di ricevibilità

La ricevibilità formale consiste nella verifica della correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della richiesta, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 1 e 2.

2.2. Istruttoria di ammissibilità

Per le **Domande** ed i **Progetti** risultati formalmente ricevibili, la Commissione procede all'istruttoria di ammissibilità, che è finalizzata alla:

- I. verifica della completezza della richiesta;
- II. verifica dell'appartenenza del soggetto beneficiario alle categorie di cui all'art. 4 del presente Avviso;
- III. verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del presente Avviso;
- IV. regolarità del progetto/domanda di finanziamento e della relativa documentazione prevista a corredo.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della domanda.

Ai fini della sanatoria, la Commissione assegna al richiedente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove egli produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Commissione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Commissione procede all'esclusione del richiedente. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 è facoltà della Commissione invitare, se necessario, i richiedenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'*Ufficio 40.03.03* comunica agli Operatori Economici richiedenti, le cui Domande o Progetti risultassero non ammissibili all'esito delle verifiche di cui al presente punto, un preavviso di diniego ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e il richiedente può presentare le proprie eventuali osservazioni entro il termine di 10 giorni. Decorso tale termine la Commissione assume gli esiti definitivi dell'istruttoria formale di ammissibilità, comunicandoli all'*Ufficio 40.03.03* che, con provvedimento amministrativo, pubblicherà sul BURC l'elenco delle richieste ammissibili e non ammissibili (con l'indicazione della motivazione) e, per le



Domande a valere sulle Linee d'Intervento A e B, di quelle finanziabili, con l'indicazione dell'importo ammesso a contributo e della relativa motivazione.

La pubblicazione sul BURC dei citati elenchi equivale a notifica a tutti gli effetti.

I Progetti a valere sulla Linea d'Intervento C, che abbiano superato il vaglio di ammissibilità, saranno oggetto di Valutazione di merito da parte della Commissione, ai sensi del successivo punto 2.3.

La Commissione procederà alla verifica di ammissibilità delle Domande presentate a valere sulle Linee di intervento A e B in base al loro ordine cronologico e potrà non procedere all'espletamento di detta fase all'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie per ciascuna Linea.

2.3. Valutazione di merito

Per i **Progetti relativi alla Linea di Intervento C** che hanno superato la verifica di ricevibilità e l'istruttoria di ammissibilità, la Commissione procederà alla valutazione sulla base dei criteri indicati nella Tabella 1: Criteri di merito e nella Tabella 2: Criteri di priorità:

Tabella 1 – Criteri di merito	Punteggio massimo
1. Impatto territoriale del Progetto <i>(in termini di miglioramento delle condizioni occupazionali e/o di sostenibilità del mercato di riferimento e di ricadute a livello sociale)</i>	25 di cui:
1.1 Impatto dell'iniziativa sull'economia dell'area geografica interessata, tenuto anche conto della capacità dell'intervento di aumentare l'attrattività dell'area	8
1.2 Impatto occupazionale diretto ed indotto prodotto dall'iniziativa, anche tenuto conto del criterio delle pari opportunità	12
1.3 Disponibilità in Regione Campania di una Sede Operativa: punti 1 per ogni 6 mesi di presenza sul territorio, fino ad un massimo di punti 5	5
2. Rispondenza del Progetto con le finalità della linea di intervento <i>(in riferimento alla rilevanza degli obiettivi e delle attività previste rispetto alla linea di intervento)</i>	20 di cui:
2.1 Coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi specifici dell'Avviso	10
2.2 Completezza e chiarezza delle azioni previste	10
3. Carattere innovativo del Progetto <i>(innovatività in termini di approccio proposto, soluzioni tecnologiche ed organizzative, forme e modalità di coinvolgimento delle comunità locali)</i>	15 di cui:
3.1 Coerenza degli strumenti innovativi proposti rispetto ai fabbisogni dell'area di riferimento	8
3.2 Grado di innovazione tecnologica di processo e/o di prodotto configurata nel progetto, ai fini della valutazione del vantaggio competitivo, presente e futuro, dell'iniziativa	7



Tabella 2 - Criteri di priorità	Punteggio massimo
a) favorire la parità di accesso ai canali e ai mezzi di informazione a tutte le categorie sociali comprese quelle in condizioni di disagio e disabilità, con particolare riferimento ai soggetti non vedenti e non udenti;	10
b) realizzare programmi di comunicazioni contro le discriminazioni e finalizzati all'integrazione sociale e civile delle minoranze etniche e ai diritti di cittadinanza;	10
c) promuovere la comunicazione sulle pari opportunità e favorire la divulgazione di modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna;	10
d) promuovere programmi di educazione alla legalità, alla lotta alla mafia in ogni sua forma, alla giustizia sociale e ambientale con particolare attenzione al mondo del lavoro e allo sviluppo economico.	10

Al fine di rendere omogenee e trasparenti le operazioni di valutazione effettuate, la Commissione dovrà esprimere, per ognuno dei criteri (ad esclusione di quello di cui al punto 1.3 della Tabella 1), un giudizio sintetico scelto tra i seguenti giudizi predeterminati, secondo la seguente tabella:

GIUDIZIO	Coefficienti
Non valutabile	0
Inadeguato	0,1
Insufficiente	0,2
Scarso	0,3
Mediocre	0,4
Quasi sufficiente	0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	0,9
Eccellente	1

Il punteggio verrà attribuito a seguito della determinazione, da parte della Commissione, del coefficiente relativo al giudizio per ogni singolo sub criterio che verrà moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ciascuno di essi.

La somma dei punteggi attribuiti a ciascuno dei sub criteri determinerà il punteggio attribuito al Progetto.

Al termine dei lavori di valutazione di merito, la Commissione provvederà alla formulazione della graduatoria per la Linea di Intervento C, che consegnerà al Responsabile Unico del Procedimento.

Degli esiti del processo di valutazione dei Progetti viene preso atto con decreto dirigenziale dell'Ufficio 40.03.03, che è pubblicato sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Campania. La data di pubblicazione sul BURC ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti.



Il decreto dirigenziale di presa d'atto delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione contiene l'elenco dei progetti non ammissibili, la graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili e l'elenco delle domande ammesse fino ad esaurimento delle risorse.

Se, dopo la pubblicazione delle graduatorie relative alle Domande e ai Progetti, si determinassero economie derivanti da rinunce, revoche, riduzione del contributo concesso o altro, le somme residue potranno essere destinate al finanziamento a scorrimento delle Domande e dei Progetti ritenuti ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse finanziarie.

Articolo 11 - Concessione del finanziamento e sottoscrizione della Convenzione

1. L'*Ufficio 40.03.03*, ad esito finale degli adempimenti della procedura di selezione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC, invia a mezzo PEC comunicazione di concessione ai beneficiari, fornendo il codice CUP e lo schema di Convenzione invitandoli a trasmettere la eventuale ulteriore documentazione necessaria a sottoscrivere la stessa, indicando tempistica e modalità.
2. Nel caso delle Associazioni Temporanee non ancora costituite al momento della presentazione della richiesta di contributo, il Capofila deve inviare il mandato collettivo di rappresentanza che comprovi la costituzione dell'Associazione, nella forma e con i contenuti previsti all'art. 6.
3. In caso di mancata trasmissione entro i termini previsti, il beneficiario perde il diritto al contributo e l'*Ufficio 40.03.03* avvia le procedure di decadenza dal finanziamento.
4. L'*Ufficio 40.03.03* esamina la documentazione prodotta dal beneficiario e quella acquisita d'ufficio e, in esito alla verifica positiva della stessa, invita il Beneficiario alla sottoscrizione della Convenzione.

Articolo 12 - Erogazione del contributo

1. Le erogazioni saranno effettuate a saldo, previa rendicontazione e verifica delle spese effettivamente sostenute, su istanza del Beneficiario.
2. Eventualmente, su istanza dello stesso, da presentare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, potrà essere disposta un'anticipazione nella misura massima del 40% del totale del contributo concesso, previa presentazione in originale di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Campania, rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. La richiesta di erogazione a saldo del contributo e la documentazione di rendicontazione sottoscritta mediante firma digitale dal Legale Rappresentante del Beneficiario o, in caso di Aggregazioni Temporanee, del Capofila, deve essere presentata entro 15 mesi dalla data di Concessione. La documentazione di rendicontazione, è così composta:
 - a) una relazione sulla realizzazione della richiesta di contributo e sugli obiettivi raggiunti, nella quale dovranno essere evidenziate le eventuali variazioni, richieste e preventivamente approvate, intervenute rispetto alla Domanda o al Progetto finanziati e alla composizione delle spese ammesse previste nella Convenzione;
 - b) le dichiarazioni relative al mantenimento dei requisiti con valore di autocertificazione (D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000), debitamente sottoscritte dal Legale Rappresentante del Beneficiario;
 - c) il prospetto riepilogativo delle spese, corredato dalla copia conforme all'originale delle spese sostenute, intendendosi tale quella avente natura probatoria ai fini civilistici e fiscali, della documentazione contabile ed amministrativa di cui all' art. 8, comma 4. Tali documenti dovranno riportare la seguente dicitura:



“REGIONE CAMPANIA

Avviso pubblico “L.R. 1/2018 - Norme in materia di informazione e comunicazione” spesa rendicontata imputata alla richiesta “.....” -- euro... CUP...

4. Qualora il Beneficiario non presenti le richieste e la rendicontazione di saldo entro i termini e con le modalità sopra indicate, l'Ufficio 40.03.03, provvede a comunicare via PEC l'avvio del procedimento di revoca del contributo concedendo ulteriori 30 giorni per adempiere.
5. In seguito alla presentazione della rendicontazione, l'Ufficio 40.03.03 procederà alle verifiche di natura amministrativa e tecnica, anche avvalendosi dell'assistenza del Co.re.com. (che fornirà, su richiesta, dati e informazioni di cui, per lo svolgimento della sua missione istituzionale, ha disponibilità) e, ove necessario, mediante sopralluogo, riservandosi la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria. Il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine la verifica è realizzata sulla base della documentazione disponibile.
6. Sono ammissibili le variazioni della Domanda o Progetto, richieste antecedentemente alla presentazione della rendicontazione e preventivamente autorizzate dall'Ufficio 40.03.03, che non alterano oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità, congruità e finanziabilità della Domanda o Progetto, non modificano gli obiettivi originari o l'impianto complessivo della Domanda o Progetto ammesso, non costituiscono una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso.
7. Qualunque variazione alla Domanda o al Progetto effettuata dal Beneficiario senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio 40.03.03 comporterà la revoca totale del finanziamento.
8. A seguito di conclusione positiva delle verifiche sulla rendicontazione, si provvede all'erogazione del contributo dando comunicazione degli estremi del pagamento al Beneficiario.

Articolo 13 - Altri obblighi del Beneficiario e controlli

1. I Beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli dell'Avviso, sono tenuti a:
 - a) realizzare tutte le attività relative alla Domanda o al Progetto conformemente a quello presentato ed approvato in sede di Concessione della agevolazioni, facendo fronte a qualunque ulteriore onere necessario alla sua realizzazione;
 - b) richiedere tempestivamente all'Ufficio 40.03.03 espressa autorizzazione alle modifiche che siano ammissibili, ai sensi del precedente articolo 12, comma 5;
 - c) avviare le attività previste dalla Domanda o dal Progetto nel rispetto della tempistica prevista nella Convenzione;
 - d) comunicare tempestivamente alla Regione Campania l'eventuale rinuncia, totale o parziale, all'Aiuto concesso e ad aggiornare le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso in cui, tra la data di presentazione della richiesta e la data di erogazione dell'Aiuto concesso, siano intervenuti eventi che rendano non attuali le dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda o progetto;
 - e) non cedere, alienare o comunque distrarre dalla sede operativa, i beni oggetto dell'Aiuto per un periodo di 3 anni dalla data di erogazione del saldo o, se minore, fino al termine del periodo di ammortamento ordinario previsto dalla normativa fiscale. Fanno eccezione eventuali casi preventivamente approvati dalla Regione Campania su motivata richiesta del Beneficiario e, previa comunicazione alla Regione Campania, la ricollocazione dei beni oggetto di Aiuto in altra sede operativa nel territorio della Regione Campania. Per quanto riguarda l'obbligo di non interrompere per almeno 24 mesi i rapporti di lavoro oggetto del bonus per i nuovi assunti incrementali di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), si precisa che in



caso di interruzione per pensionamento, dimissioni volontarie, dimissioni per giusta causa, licenziamento per giusta causa e licenziamento per giustificato motivo soggettivo, la Regione provvede a rimodulare pro quota il bonus concesso, salvo il caso in cui il Beneficiario abbia provveduto entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a sostituire tale lavoratore con un altro avente il medesimo o migliore inquadramento contrattuale e abbia comunicato tale sostituzione alla Regione Campania;

- f) utilizzare per le movimentazioni finanziarie inerenti alla domanda o al Progetto i conti correnti indicati nella convenzione, in conformità alla disciplina sulla tracciabilità;
 - g) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative alla Domanda o al Progetto, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di Domanda/Progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative nel sistema contabile del o dei Beneficiari;
 - h) conservare presso i propri uffici, la documentazione riguardante la Domanda o il Progetto per 5 anni dalla data di erogazione del saldo, fermo restando il rispetto della normativa contabile, fiscale e tributaria applicabile, rendendo disponibile alla Regione Campania ed agli altri soggetti incaricati o deputati ai controlli di cui al comma 2, la documentazione originale tra cui quella relativa alle spese effettivamente sostenute.
2. L'*Ufficio 40.03.03*, anche avvalendosi del Co.re.com. (che fornirà, su richiesta, dati e informazioni di cui, per lo svolgimento della sua missione istituzionale, ha disponibilità) può svolgere attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione dei Progetti e sulle condizioni per il mantenimento dell'Aiuto concesso, anche attraverso sopralluoghi ispettivi. Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte direttamente dagli organismi incaricati del controllo operanti a livello regionale e nazionale. I Beneficiari acconsentono e devono favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli disposti dalla Regione Campania e dagli altri soggetti deputati ai controlli, al fine di verificare lo stato di avanzamento del Progetto e le condizioni per il mantenimento del contributo concesso.
3. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la revoca dell'Aiuto concesso ed il recupero degli importi eventualmente erogati.

Articolo 14 – Obblighi di informazione e pubblicità

- 1. La Regione Campania può predisporre una valutazione d'impatto sull'utilizzo dei contributi erogati. Ove richiesto i Beneficiari sono tenuti a trasmettere le informazioni e i dati richiesti a tale fine.
- 2. Gli Aiuti concessi sono soggetti alle previsioni della disciplina in materia di trasparenza; a tal fine i Richiedenti, nel presentare richiesta accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (codice fiscale e ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta), dell'importo dell'Aiuto concesso, nonché del Progetto selezionato, anche mediante apposito link di rinvio, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
- 3. Qualora richiesto dalla Regione Campania, i Beneficiari trasmettono una sintesi della Domanda o del Progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web dell'Amministrazione regionale o per altre forme di comunicazione citandone la fonte. I Beneficiari accettano, purchè senza oneri a loro carico, di partecipare alle iniziative programmate dalla Regione Campania a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati.



Articolo 15 - Revoca e recupero del contributo

1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, il provvedimento di concessione dell'Aiuto sarà revocato, integralmente o in misura parziale, dall'Amministrazione che provvederà alla formale comunicazione della revoca stessa, nei seguenti casi:
 - a) le verifiche di cui all'art. 5 abbiano dato esito negativo in ordine al possesso e al mantenimento dei requisiti soggettivi ivi previsti;
 - b) non sia prodotto il contratto relativo all'Associazione temporanea o non sia sottoscritta la Convenzione nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 6, comma 1;
 - c) non siano prodotte le richieste di erogazione nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 12;
 - d) sia riscontrata una variazione al Progetto non preventivamente autorizzata;
 - e) qualora entro 3 anni, a far data dall'erogazione del saldo, il Beneficiario cessi per liquidazione volontaria o per fallimento fraudolento l'attività di impresa, la ricollochi o ceda, alieni o distrugga i beni oggetto di Aiuto dalla Sede Operativa originaria o altra previamente comunicata e rientrante nel territorio della Regione Campania; in questo caso, ove il Progetto realizzato in Associazione Temporanea sia stato regolarmente completato, la revoca è individuale;
 - f) interruzione anticipata del rapporto di lavoro, nel caso dei bonus occupazionali di cui all'art. 7, comma 3, lettera a) e ferma restando la disciplina specifica di cui all'art. 13, comma 1, lettera e);
 - g) non siano rispettati gli obblighi previsti all'art. 13, commi 1 e 2, ed in particolare nel caso in cui i Beneficiari o Destinatari non conservino la documentazione relativa alla Domanda o Progetto, o non consentano i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
 - h) non siano stati rispettati, nemmeno a seguito di apposito sollecito ad adempiere, gli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'art. 14;
 - i) non siano stati rispettati gli altri obblighi previsti in capo ai Beneficiari dal presente Avviso o dalla Convenzione;
 - j) si siano verificate altre violazioni di legge, con particolare riguardo alla normativa in materia di rapporti di lavoro, regolarità contributiva e fiscale, e delle norme richiamate nell'Avviso pubblico incluse quelle riguardanti gli Aiuti.
2. Nei casi di revoca o in caso di rinuncia alle agevolazioni da parte del o dei Beneficiari, la Regione Campania, esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, assume i provvedimenti di revoca e per il recupero degli importi ove già erogati, avvalendosi della polizza ovvero ricorrendo alla riscossione coattiva.
3. Gli importi già erogati e revocati devono essere restituiti entro 60 giorni dalla comunicazione che ne dispone la restituzione, oltre l'interesse legale maggiorato di 100 punti base, per il periodo intercorrente tra l'erogazione e la restituzione. Eventuali ritardi nella restituzione di quanto dovuto comporteranno inoltre l'applicazione di interessi di mora, per il periodo successivo al termine per la restituzione, nella misura degli interessi legali maggiorati di 400 punti base.
4. Resta salva la facoltà della Regione Campania di valutare nuovi casi di revoca non previsti, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fermo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Qualora, nel rilevare le cause di revoca, emergano profili di responsabilità per danni o penale, la Regione Campania si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.



Articolo 16 - Diritto di accesso e gestione dei ricorsi

1. Il diritto di accesso viene esercitato mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a Regione Campania - *Ufficio 40.03.03* al seguente indirizzo di posta certificata: contributilegge1.2018@pec.regione.campania.it ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 31 luglio 2006 (“Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi”).
2. Nell’ambito dei reclami vanno annoverate le eventuali istanze di riesame delle domande di finanziamento, avanzate dai potenziali beneficiari.
3. Nell’ambito dei ricorsi vengono invece ricompresi i mezzi di impugnazione a disposizione del richiedente (con ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario): Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, Ricorso al TAR, Ricorso al giudice ordinario.

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) nonché del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai soli fini del presente Avviso e dei rapporti ad esso connessi.
2. Alle parti è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati, di richiederne la correzione, l’integrazione ed ogni altro diritto ivi contemplato.
3. Il Beneficiario, nel sottoscrivere la domanda di ammissione al finanziamento, dà atto di aver preso visione dell’informativa predisposta ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. (**Allegato n. 7**) e presta il consenso al trattamento dei dati personali, anche per le pubblicazioni legate al presente avviso.

Articolo 18 - Responsabile Unico del Procedimento

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., è la dott.ssa Patrizia Calabrese – email: patrizia.calabrese@regione.campania.it.

Articolo 19 - Informazioni e contatti

1. Il presente Avviso e tutta la documentazione ad esso relativa è reperibile in apposita pagina dedicata presente sul Portale Regionale: www.regione.campania.it.
2. Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: contributilegge1.2018@pec.regione.campania.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno venerdì 27 dicembre 2019.
3. I chiarimenti saranno resi entro il giorno venerdì 3 gennaio 2020, anche mediante pubblicazione nell’apposita pagina di cui al precedente comma 1.
4. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute fuori tempo utile oppure generiche, non pertinenti o caratterizzate da assoluta incertezza sulla provenienza.
5. La Regione Campania si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente Avviso per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l’invio delle richieste di contributo. In tal caso, la Regione Campania pubblica sul BURC le modifiche intervenute e comunica le modalità di integrazione delle richieste.

Articolo 20 - Foro competente e rinvio

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere si elegge quale unico foro competente quello di Napoli.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.